

Determinazione n. 85/2012**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 27 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ed in particolare l'articolo 15, comma 5, che ha sottoposto al controllo della Corte dei conti le seguenti Fondazioni lirico-sinfoniche:

Teatro comunale di Bologna;
Teatro lirico di Cagliari;
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino;
Teatro «Carlo Felice» di Genova;
Teatro «Alla Scala» di Milano;
Teatro «San Carlo» di Napoli;
Teatro «Massimo» di Palermo;
Teatro dell'Opera di Roma;
Teatro Regio di Torino;
Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste;
Teatro «La Fenice» di Venezia;
Arena di Verona;
Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma;

vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che dispone fra l'altro la sottoposizione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in Bari» alle disposizioni del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

visti i bilanci delle suddette Fondazioni lirico-sinfoniche relativi agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Andrea Zacchia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi dal 2007 al 2010;

considerato che dall'esame della gestione e della documentazione relativa ai suddetti esercizi è risultato che:

1) il sostegno pubblico del settore, che rappresenta in media più dell'88 per cento delle contribuzioni, è andato riducendosi soprattutto per i tagli operati al FUS e per la man-

cata erogazione dei fondi straordinari, oltre che per la contrazione dell'apporto delle Amministrazioni territoriali, mentre resta limitata la partecipazione dei privati alla gestione dei Teatri lirici, tranne che per poche Fondazioni;

2) le risorse proprie delle Fondazioni provenienti dai ricavi da vendite e prestazioni nel periodo 2007-2010 rappresentano, rispettivamente, il 21,5 per cento, il 20,6 per cento, il 22,9 per cento ed il 24,5 per cento del valore complessivo della produzione, e coprono il 20,8 per cento, 19,6 per cento, 22,6 per cento, e 22,7 per cento dei corrispondenti costi. Ragguardevoli risultano le risorse proprie del Teatro alla Scala di Milano e dell'Arena di Verona, e, mentre alcune Fondazioni (in particolare la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro comunale di Bologna) registrano sensibili miglioramenti, persistenti contrazioni presentano i ricavi del Teatro lirico di Cagliari e soprattutto del Maggio Musicale Fiorentino;

3) andamento discontinuo presentano i costi complessivi della produzione, dapprima lievitati (+ 3,5 per cento e + 2,9 per cento rispettivamente nel 2007 e 2008) e successivamente diminuiti (– 5,3 per cento e – 5,5 per cento) nel biennio 2009-2010; anche il costo del personale, che costituisce la componente più rilevante della spesa delle Fondazioni, ha avuto un *trend* disomogeneo nel periodo essendo aumentato del 2,9 per cento nel 2007, diminuito leggermente nel 2008 (– 0,8 per cento), lievemente cresciuto nel 2009 (0,1 per cento), ed essendosi ridotto del 2 per cento nel 2010;

4) i risultati economici complessivi delle Fondazioni risultano costantemente negativi, e mostrano nel 2010 l'esito peggiore, ancora più critico di quello del 2008. Dopo precedenti fasi negative, si registrano miglioramenti nei risultati del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro dell'Opera di Roma, dell'Arena di Verona e del Teatro Carlo Felice di Genova, per quanto quest'ultimo torni nel 2010 a riportare un considerevole disavanzo. Nell'intero periodo in esame registrano risultati positivi esclusivamente l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, peraltro con importi modesti, e il Teatro Massimo di Palermo, mentre le restanti Fondazioni hanno chiuso tutti o alcuni esercizi in perdita, contribuendo al complessivo disavanzo di 16 milioni di euro nel 2007, aumentato ad euro 39,4 milioni nel 2008, regredito ai 9,2 milioni del 2009 e nuovamente cresciuto nel 2010, giungendo al *deficit* di più rilevante importo nel periodo, pari a euro 39,5 milioni di euro;

5) il valore complessivo del patrimonio netto delle Fondazioni, valutato in 430,4 milioni di euro a chiusura dell'esercizio 2006, registra lievi flessioni (1 per cento e 2,8 per cento) nel biennio successivo, aumenta del 7 per cento nel 2009, per giungere a fine periodo alla consistenza di 436 milioni di euro, con una nuova flessione dell'1,6 per cento: in molte Fondazioni esso risulta inferiore a quello del «diritto d'uso gratuito degli immobili» appartenenti a terzi e concesso per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

6) i debiti prevalgono costantemente sui crediti, mediamente per 2,5 volte; i primi sono condizionati soprattutto dalle esposizioni verso le Banche, conseguenti alla riduzione della misura delle contribuzioni pubbliche ed ai ritardi di queste. I crediti hanno raggiunto 205, 206, 238 e 242 milioni di euro nel periodo 2007-2010.

La tendenziale contrazione della contribuzione pubblica, mentre deve indurre a ricercare nuovi ricavi attraverso forme di sponsorizzazione e *partnership*, sia nazionali che internazionali, rende indifferibile il contenimento dei costi delle Fondazioni, con particolare riguardo al sistema della contrattazione collettiva ed alla più razionale ed adeguata utilizzazione del personale anche attraverso l'istituto del *turnover* e la razionale utilizzazione delle varie forme di organizzazione del lavoro, assicurando, comunque, la necessaria trasparenza sulla effettiva consistenza dei costi sostenuti per i componenti degli organi delle Fondazioni;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci d'esercizio – corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 – corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per i detti esercizi.

L'ESTENSORE

f.to Andrea Zacchia

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE PER GLI ESERCIZI DAL 2007 AL 2010

SOMMARIO

Premessa. – PARTE I. L'ordinamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche. – 1. Il quadro normativo. – 2. Gli statuti. – 3. Gli organi. – 4. Il personale. – 5. Le scritture contabili ed il bilancio di esercizio. – 6. Il patrimonio. – 7. Il Fondo unico dello spettacolo (FUS). – 7.1 Criteri di ripartizione della quota FUS destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche. – 7.2 La ripartizione della quota FUS per il 2007. – 7.3 La ripartizione della quota FUS per il 2008. – 7.4 La ripartizione della quota FUS per il 2009. – 7.5 La ripartizione della quota FUS per il 2010. – 8. Il regime tributario. – PARTE II. La gestione delle singole Fondazioni lirico-sinfoniche. – 1. La Fondazione Teatro comunale di Bologna. – 1.1 La situazione patrimoniale. – 1.2 La situazione economica. – 1.3 Il costo del personale. – 1.4 Gli indicatori gestionali. – 1.5 L'attività artistica. – 2. La Fondazione Teatro lirico di Cagliari. – 2.1 La situazione patrimoniale. – 2.2 La situazione economica. – 2.3 Il costo del personale. – 2.4 Gli indicatori gestionali. – 2.5 L'attività artistica. – 3. La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. – 3.1 La situazione patrimoniale. – 3.2 La situazione economica. – 3.3 Il costo del personale. – 3.4 Gli indicatori gestionali. – 3.5 L'attività artistica. – 4. La Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. – 4.1 La situazione patrimoniale. – 4.2 La situazione economica. – 4.3 Il costo del personale. – 4.4 Gli indicatori gestionali. – 4.5 L'attività artistica. – 5. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano. – 5.1 La situazione patrimoniale. – 5.2 La situazione economica. – 5.3 Il costo del personale. – 5.4 Gli indicatori gestionali. – 5.5 L'attività artistica. – 6. La Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. – 6.1 La situazione patrimoniale. – 6.2 La situazione economica. – 6.3 Il costo del personale. – 6.4 Gli indicatori gestionali. – 6.5 L'attività artistica. – 7. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo. – 7.1 La situazione patrimoniale. – 7.2 La situazione economica. – 7.3 Il costo del personale. – 7.4 Gli indicatori gestionali. – 7.5 L'attività artistica. – 8. La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. – 8.1 La situazione patrimoniale. – 8.2 La situazione economica. – 8.3 Il costo del personale. – 8.4 Gli indicatori gestionali. – 8.5 L'attività artistica. – 9. La Fondazione Teatro Regio di Torino. – 9.1 La situazione patrimoniale. – 9.2 La situazione economica. – 9.3 Il costo del personale. – 9.4 Gli indicatori gestionali. – 9.5 L'attività artistica. – 10. La Fondazione Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste. – 10.1 La situazione patrimoniale. – 10.2 La situazione economica. – 10.3 Il costo del personale. – 10.4 Gli indicatori gestionali. – 10.5 L'attività artistica. – 11. La Fondazione Teatro «La Fenice» di Venezia. – 11.1 La situazione patrimoniale. – 11.2 La situazione economica. – 11.3 Il costo del personale. – 11.4 Gli indicatori gestionali. – 11.5 L'attività artistica. – 12. La Fondazione Arena di Verona. – 12.1 La situazione patrimoniale. – 12.2 La situazione economica. – 12.3 Il costo del personale. – 12.4 Gli indicatori gestionali. – 12.5 L'attività artistica. – 13. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia. – 13.1 La situazione patrimoniale. – 13.2 La situazione economica. – 13.3 Il costo del personale. – 13.4 Gli indicatori gestionali. – 13.5 L'attività artistica. – 14. La Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. – 14.1 La situazione patrimoniale. – 14.2 La situazione economica. – 14.3 Il costo del personale. – 14.4 Gli indicatori gestionali. – 14.5 L'attività artistica. – 15. Quadro complessivo dei risultati patrimoniali ed economici. – Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche relativa agli esercizi dal 2007 al 2010, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché sulle successive vicende di maggior rilievo.

In particolare, l'analisi della situazione patrimoniale ed economica delle singole fondazioni è stata condotta comparando i dati del periodo 2007-2009 anche con quelli relativi all'esercizio 2006, mentre, al fine di illustrare con maggior evidenza l'andamento del biennio finale in esame, la gestione relativa all'esercizio 2010 è stata posta in diretto raffronto con quella dell'esercizio 2009.

La precedente relazione, avente ad oggetto gli esercizi 2005-2006, è stata deliberata da questa Sezione con determinazione n. 39/2010 del 7 maggio 2010, pubblicata in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – XVI Legislatura - Doc. XV n. 204.

Parte I

L'ORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

1 – Il quadro normativo

L'evoluzione del contesto normativo, giuridico ed organizzativo degli enti lirici è stata sistematicamente illustrata nelle precedenti relazioni rese dalla Corte dei conti al Parlamento.

Rinviando a quanto più diffusamente esposto nei precedenti referti, occorre qui ricordare che gli "enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate"¹ sono stati disciplinati dalla legge n. 800 del 1967 che, dichiarando il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica, statuiva per i predetti organismi l'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione alla vigilanza dell'autorità di Governo.

In tale prospettiva venivano garantite attraverso l'intervento statale idonee provvidenze per la tutela e lo sviluppo dell'attività lirica. L'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo, avvenuta con legge 30 aprile 1985, n. 163, confermava tale impostazione, ma la precaria situazione finanziaria degli enti lirici rese presto necessario un nuovo intervento del Legislatore, che con il D.L. 11 settembre 1987, n. 374, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 450, dettò norme per il contenimento dei disavanzi, prevedendo lo scioglimento dei consigli di amministrazione inadempienti.

Il D.lgs. n. 367 del 1996, e i successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, confermati dal decreto legge n. 345/2000, sono quindi intervenuti nell'ottica della trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, favorendo il coinvolgimento dei privati nella gestione delle relative attività, con l'obiettivo di reperire risorse aggiuntive al finanziamento statale, e di imporre criteri di

¹ L'art. 6 della legge n. 800 del 1967 riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici (i Teatri Comunali di Bologna, Firenze, Genova e di Trieste, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona) e dichiarava l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e l'istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari istituzioni concertistiche assimilate. L'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310 ha poi previsto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari.

imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio².

Nel periodo più recente, la medesima esigenza di un più razionale impiego di risorse ha condotto all'adozione delle importanti misure introdotte dall'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43, volte ad ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale.³

Relativamente alla materia delle assunzioni, nel lasso di tempo oggetto del presente referto i divieti stabiliti dal sesto comma dello stesso art. 3 ter per l'anno 2005 per il personale a tempo indeterminato e, nel limite massimo del 15% dell'organico, per l'utilizzo di quello a tempo determinato, sono stati estesi per gli anni 2006 e 2007 dalla legge finanziaria per il 2006⁴, che ha ammesso il ricorso a personale a tempo determinato nel limite del 20%, e poi dalla legge finanziaria per il 2008⁵, che ha confermato per il triennio 2008-2010 il divieto di assunzioni a tempo

² Il D.lgs. 367/1996, così come successivamente modificato ed integrato, in sintesi:

- stabilisce che le fondazioni perseguono senza scopo di lucro la diffusione dell'arte musicale, provvedono direttamente alla gestione dei teatri e possono svolgere attività commerciali ed accessorie, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio (art. 3);
- regola il procedimento di trasformazione in fondazioni di diritto privato (artt. 4-8);
- disciplina il contenuto degli statuti, prevedendo che i soggetti privati non possono apportare complessivamente più dei quaranta per cento del patrimonio dell'ente, potendo nominare un rappresentante nel consiglio qualora, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti; la permanenza del rappresentante è peraltro comunque subordinata all'erogazione dell'apporto annuo per la gestione dell'ente (art. 10);
- regola agli artt. 11-14 le funzioni degli organi di gestione delle fondazioni (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori);
- detta norme in tema di patrimonio e gestione, stabilendo il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15) e la vigilanza dell'autorità di governo competente per lo spettacolo (art. 19); nonché in materia di scritture contabili e bilancio (art. 16), di adempimenti tributari (art. 25) e di contributi statali (art. 24), determinando il riparto della quota del F.U.S. in relazione alla quantità e qualità della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese;
- prescrive gli impegni che le fondazioni devono assumere per conservare i diritti e le prerogative riconosciuti dalle leggi (art. 17), prevedendo i regimi di decadenza (art. 18), insolvenza (art. 20) e di amministrazione straordinaria (art. 21), stabilendo che il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio in caso di gravi irregolarità amministrative, o gravi violazioni di norme, o bilancio preventivo in perdita. Lo scioglimento è invece obbligatorio qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest'ultimo subisca perdite di analoga gravità;
- dispone in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni, le cui retribuzioni sono determinate dal contratto collettivo nazionale (art. 22), nonché in materia di costituzione in forma organizzativa autonoma di corpi artistici (art. 23).

³ In particolare:

- la norma contenuta nel comma 1 richiama le fondazioni ad operare per un più razionale impiego delle risorse e per il raggiungimento di più larghe fasce di pubblico;
- il comma 2 attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali la funzione di coordinare, con proprio decreto, le attività delle fondazioni lirico – sinfoniche "al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo";
- i successivi commi 3, 4 e 5 recano disposizioni intese a ridurre il costo del lavoro, limitando, a tal fine, la portata dei contratti integrativi, in modo da ridurre i costi, che si aggiungono agli incrementi stabiliti dal contratto collettivo nazionale della categoria

⁴ Articolo 1, comma 595, legge 23 dicembre 2005 n. 266.

⁵ Articolo 2, comma 392, legge 24 dicembre 2007 n. 244, esplicitamente abrogato dall'art. 8, comma 2 lettera d) del D.L.n. 64 /2010

indeterminato, con una deroga per i posti in organico effettivamente vacanti e previa autorizzazione del Ministero, riducendo di nuovo al limite del 15 per cento dell'organico l'utilizzo di personale a tempo determinato.

Per quanto concerne poi il Fondo unico per lo spettacolo a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, la legge finanziaria per il 2007⁶ è intervenuta sui criteri di ripartizione, demandandone la definizione ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali⁷ e precisando che la ripartizione è determinata sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese.

La successiva legge finanziaria per il 2008 ha inoltre disposto⁸ l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di contribuire alla ricapitalizzazione: a) delle Fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) delle fondazioni che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione. Il Fondo è da ripartire fra tutti gli aventi diritto in proporzione alle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, ed alle altre perdite del patrimonio netto, calcolate per la metà del loro valore.

La postulata necessità di operare una sistematica revisione dell'organizzazione e del funzionamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche per mezzo di uno o più regolamenti di delegificazione, da emanarsi entro la fine del 2012, ha portato da ultimo all'introduzione delle disposizioni del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, finalizzato a razionalizzare le spese ed aumentare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte.

⁶ Articolo 1, comma 1148, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

⁷ Il Ministro, con proprio decreto del 29 ottobre 2007, modificato dal decreto 24 aprile 2008, ha provveduto ad individuare i nuovi criteri generali e le percentuali di ripartizione di tale quota. Con successivo decreto 17 dicembre 2008, il Ministro ha dato facoltà di escludere la riduzione della quota di contributo per gli anni 2008 e 2009 in ragione di accertate e comprovate difficoltà produttive e finanziarie delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Le quote di riparto del FUS sono state in seguito fissate con decreto ministeriale 13 febbraio 2009 per l'annualità 2009, e con decreto ministeriale 4 marzo 2010 per l'annualità 2010.

⁸ Articolo 2, commi 393-394, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Tale normativa è stata peraltro oggetto di esame da parte della Consulta, che con sentenza n. 153/2011 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione⁹.

In particolare, l'art. 1 indica i molteplici criteri che il Governo deve rispettare per la revisione dell'organizzazione e del funzionamento, richiamando tra l'altro: la tutela e la valorizzazione professionale dei lavoratori; l'efficienza, la correttezza, l'economicità, l'imprenditorialità e la sinergia tra le fondazioni; il miglioramento e responsabilizzazione della gestione; l'individuazione degli indirizzi; il controllo e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; l'incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e la destinazione di una quota crescente di quest'ultimo in base alla qualità della produzione; la disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; l'incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; l'eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni. Il comma 1 bis stabilisce che gli emanandi regolamenti devono inoltre prevedere: il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; interventi che assicurino stabilità tramite finanziamenti a carattere pluriennale; la valorizzazione dei grandi teatri d'opera; la valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani.

L'art. 2, disciplinando il procedimento di contrattazione collettiva, prevede la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte di una delegazione individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle stesse fondazioni. Le competenze inerenti alla contrattazione del personale dipendente sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali, e l'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 3 dispone in materia di personale dipendente, dettando in primis una

⁹ La Corte ha in merito argomentato che la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle Fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo. Pertanto gli interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo prefigurati dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.

nuova disciplina in materia di attività di lavoro autonomo, che il personale dipendente può svolgere, previa autorizzazione del sovrintendente, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti e con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Tra le numerose previsioni, si richiamano quelle che vietano tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese dal personale dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché, fatte salve alcune ipotesi, le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che le stesse sono possibili dal 2012 entro i limiti indicati; sono posti inoltre limiti per le assunzioni a tempo determinato, consentendo il ricorso a tipologie contrattuali flessibili. Specifica disciplina sempre in materia di assunzioni è dettata per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. L'età pensionabile dei ballerini e tesserati viene ridotta a 45 anni, consentendo per un biennio la possibilità a chi ha raggiunto o superato l'età pensionabile di esercitare un'opzione per restare in servizio.

Va infine segnalato che con il DPR 19 maggio 2011 n. 117, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 64 /2010, è stato adottato il primo regolamento di delegificazione per il riconoscimento di forme organizzative speciali ad alcune fondazioni, dando priorità all'esigenza di talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di "*fundraising*" nel settore privato, diversificandosi dall'insieme delle altre fondazioni che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale.

Nell'art. 1 del regolamento viene ribadita la personalità giuridica di diritto privato, che comporta l'applicazione delle norme civilistiche, per quanto non disciplinato dal regolamento, nonché l'applicabilità di alcune disposizioni legislative non incompatibili, ed in particolare di quelle recate dal d.lgs. n. 367/1996 relative a: finalità di diffusione ed educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici; disciplina in tema di patrimonio e di gestione (art. 15 che, peraltro, prevede il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria), scritture contabili e di bilancio, conservazione di diritti (art. 17: tra gli altri, il diritto a percepire i contributi pubblici spettanti all'ente prima della trasformazione, e a continuare ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, già utilizzati, a condizione dell'assunzione di alcuni impegni), decadenza dai diritti e dalle prerogative